TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. …R.G. dell'anno 2019

TRA

G.C. ((...)) e G.M. (((...)), entrambi residenti in C. (R.) alla Via P. di P. n. 93, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [redacted] ((...)) e dell'Avv. ((...)), sito in Roma alla…, dai quali sono difesi giusta procura in calce all'atto introduttivo

- OPPONENTI

E

G.P.O., (P.IVA - C.F. (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P. (T.), Via O. n. 41, rappresentato e difeso, dall'Avv. …(C.F. (...)), del Foro di Treviso, come da procura alle liti in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso la persona e lo studio dell'Avv. …(C.F.(...)), sito in Civitavecchia (RM), Largo …

- OPPOSTA

NONCHE'

A. S.p.A. in persona del suo rappresentante legale, con sede a O. S. (B.) Via V. 18 partita IVA n. (...) rappresentata e difesa dall'Avv. …(C.F.(...)) del foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta elettivamente domiciliato a Civitavecchia in Via …presso lo studio dell'avv. …

- OPPOSTA

E

I.S. S.p.a. con sede sociale in T., P. S. C. n. 156, e Sede S. in M., Via M. di P. n. 8, Capitale Sociale Euro 9.085.663.010,32 i.v. numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale (...), Partita IVA (...) rappresentata da I.I. S.p.A., con sede in M., via G. G. n. 7, capitale sociale Euro 600,000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi (...), iscritta a/ R.D.M. a/ n. 2521466, in persona del procuratore D.N.S. in virtù di procura conferita dal Consigliere Delegato K.M.U. con atto notaio dott. A.D.C.D.M. del (...) (Rep. n. (...) - Racc. n. (...)) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. [redacted] C.F. (...) presso la quale è elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Via [redacted] come da procura ex art. 83 c.p.c. depositata telematicamente unitamente alla comparsa di risposta

- OPPOSTA

NONCHE'

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace

- OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In data 04.02.2019 i sigg.ri G.C. e G.M. notificavano ricorso ex art. 615 c.p.c. di opposizione alla procedura esecutiva immobiliare R.G. N. 163/2015 (riunita alla procedura R.G.E. 150/2015).

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Civitavecchia fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 07 giugno 2019 ore 12:00

Si costituiva nella opposizione il G.P.O..

Il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, disponeva il non luogo a provvedere, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente.

In data 23.08.2019, i sigg.ri G.C. e G.M. notificavano atto di citazione ex art. 615 c.p.c. introduttivo del giudizio di merito.

Con Provv. dell'11 novembre 2019 questo Giudice dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Con comparsa del 28.11.2019 si costituiva la società G.P.O. chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori-opponenti nell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c.

Si costituivano in giudizio anche la A. S.p.a. e l'I.S. S.p.a. chiedendo il rigetto della opposizione.

Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deve essere dichiarata contumace.

Venivano depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e, all'udienza del 12 gennaio 2022 tenutasi con modalità telematica questo Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con il primo motivo di opposizione i sigg.ri G.C. e G.M. hanno eccepito che il fondo patrimoniale costituito con atto a rogito del Notaio V. del (...) sui beni oggetto dell'esecuzione immobiliare determinerebbe l'impignorabilità dei medesimi.

Il G.P.O. ha eccepito che il proprio credito fondato su ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2558/14 R.G. n. 4710/14 emesso dal Tribunale di Treviso in data 21.05.2014 per un corrispettivo di Euro 16.379,60, regolarmente notificato, e non opposto riguarda la fornitura e consegna di merce al debitore esecutato C.G., comprovata dalle fatture relative al periodo intercorrente dal 03.4.2013 fino al 21.10.2013 e che quindi, la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi C.G. e M.G. si è realizzata il 24.10.2013 ed è successivo al credito vantato dalla creditrice procedente.

Analoga eccezione era sollevata dalla A. S.p.a. la quale faceva rilevare che il suo credito nasceva nel periodo settembre 2012/ maggio 2013 allorquando questa consegnava al sig. G.C., titolare dell'omonima ditta individuale, svariata merce emettendo le relative fatture per complessivi Euro 36.850,51.

La B.I. S.p.a. ha dedotto, infine, che le ipoteche a garanzia del rimborso dei prestiti concessi con i due contratti di mutuo stipulati sono stati iscritti rispettivamente in data (...) (atto a rogito Notaio R. M. del (...), rep. n.(...), racc. n.(...)) ed in data (...) (atto a rogito Notaio V. F. del (...), rep. n.(...) racc. (...)) prima della costituzione del fondo patrimoniale in data 24 ottobre 2013.

In generale deve ritenersi (Cass., Sez. III, 9.04.1996 n. 3251) che: "Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. -secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia- non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale."

Pertanto per determinare i crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, occorre accertare relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia: l'esecuzione immobiliare intrapresa sui beni del fondo, è legittima se la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio ha inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia.

Come ha rilevato di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 8 febbraio 2021 n. 2904) "atteso che l'art. 170 c.c. disciplina l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi (v. Cass., 5/3/2013, n. 5385), il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass., 8/7/2003, n. 11230: Cass., 31/5/2006, n. 12998. E. conformemente, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176. Cfr. altresì Cass., 7/7/2009, n. 15862)".

"I bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata L. n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v. Cass., 7/1/1984, n. 134). In altri termini, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia (cfr. Cass., 19/2/2013, n. 4011), concordato ed attuato dai coniugi (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 20998: Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385).

Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa).

E' pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (v. Cass., 24/2/2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. Va al riguardo per altro verso sottolineato che il vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c. deve essere contemperato con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori. Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ove come nella specie venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la

regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 29/1/2016, n. 1652; Cass.. 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385; Cass., 7/2/2013, n. 2970; Cass., 15/3/2006, n. 5684). Poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione.

La prova dell'estraneità e della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici (v. Cass., 17/1/2007, n. 966; e, conformemente, Cass., 8/8/2007. n. 17418). E' pertanto sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia".

Nel caso in esame la parte opponente non ha articolato alcun mezzo di prova ma la prova può essere fornita anche per presunzioni semplici e la pacifica destinazione all'esercizio dell'impresa dei beni forniti dal G.P.O. e dall'A. S.p.A. in mancanza di prove idonee a vincere la sopra indicata presunzione porta ad escludere la pignorabilità degli immobili oggetto di azione esecutiva da parte delle due società in quanto i crediti devono presumersi estranei ai bisogni della famiglia.

Alla stessa conclusione non può giungersi con riguardo al credito della B.I. in quanto il primo credito della stessa, sorto a seguito di un contratto di mutuo legato ad un atto di acquisto di un immobile destinato ad abitazione, stipulato espressamente dal mutuatario quale "consumatore" non può presumersi estraneo ai bisogni della famiglia ed analogamente per il secondo credito, sorto a seguito di un contratto di mutuo legato all'acquisto di un terreno, non può presumersi alcunchè non essendo stata data alcuna prova della destinazione del bene, a differenza dei beni oggetto degli atti di acquisto stipulati con le altre parti.

Pertanto l'opposizione proposta nei confronti della I. S.p.a. deve essere rigettata.

Gli opponenti hanno poi eccepito che i beni pignorati sarebbero inalienabili in quanto gli immobili evidenziano numerose irregolarità tanto da renderli inidonei o, parzialmente inidonei, alla vendita forzata e l'appartamento pignorato sarebbe privo del certificato di abitabilità.

L'eccezione è infondata in quanto in materia di vendita esecutiva di immobili abusivi la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. Cass 11-10-2013, n. 23140) che un immobile abusivo può essere trasferito in sede esecutiva e l'aggiudicatario, ove ne ricorrano i presupposti, ha l'onere di provvedere alla sanatoria entro 120 giorni dal decreto di trasferimento e che l'articolo 46 del Testo unico edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), che statuisce la nullità di tutti i trasferimenti aventi a oggetto immobili abusivi costruiti dopo il 17 marzo 1985 non opera nel caso di vendite esecutive immobiliari, in quanto, in base al combinato disposto del comma 5 del citato DPR e 40, comma 6 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di sanabilità degli abusi. Nel caso in cui l'abuso non è sanabile, l'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova e l'aggiudicatario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il cui costo è decurtato dal prezzo di stima. Viceversa, se l'immobile si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'aggiudicatario è rimesso in termini e deve procedere al deposito della relativa domanda entro centoventi giorni dall'emissione del decreto di trasferimento, così come disposto dal D.L. 23 aprile 1985 n. 146 e dai successivi interventi legislativi che hanno lasciato fermo tale termine.

Quanto alla eccezione di nullità dell'atto di provenienza del terreno Fg. (...), p.lle (...) e (...) deve osservarsi che la relativa domanda che avrebbe dovuto essere proposta nel contraddittorio con le parti che hanno partecipato all'atto di cui si eccepisce la nullità non è stata espressamente formulata né sono stati citati in giudizio né indicati gli altri soggetti interessati quali litisconsorti necessari.

Inoltre non è stata data la prova della sussistenza dei presupposti di tale nullità non essendo a tal fine idonee le indicazioni, peraltro incidentali, contenute nella relazione di stima svoltasi in sede esecutiva.

Pertanto le eccezioni di inalienabilità dei beni pignorati devono essere rigettate.

Le spese della B.I. devono essere poste a carico della parte opponente in considerazione della sua completa soccombenza mentre devono essere compensate tra le altre parti in considerazione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 2584 del 2019 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:

dichiara la contumacia della Agenzia delle Entrate Riscossione;

accoglie l'opposizione proposta nei confronti G.P.O. S.p.A. e dichiara che le due società non possono agire esecutivamente sui beni pignorati;

rigetta l'opposizione proposta nei confronti della B.I. S.p.a. e dichiara che la banca può agire esecutivamente sui beni pignorati;

rigetta gli altri motivi di opposizione;

condanna G.C. e G.M. al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla B.I. S.p.a. che si liquidano in in complessivi Euro 13.430,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA;

dichiara compensate le spese del giudizio tra le altre parti.

Conclusione

Così deciso in Civitavecchia il 13 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022.